

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 37/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione		
NUMERO ATTO	COM (2012) 355 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0172 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	02/07/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	02/07/2012		
SCADENZA 8 SETTIMANE	27/09/2012		
ASSEGNATO IL	03/07/2012		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	20/09/2012
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a 10 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	02/08/2012
OGGETTO	La proposta di decisione è diretta ad estendere anche ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati", l'applicazione della decisione 2008/971/CE che considera equivalenti – e quindi conformi alla normativa europea – i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in determinati Paesi terzi.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza dei materiali		

forestali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi, rispetto a quelli prodotti nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire l'obiettivo prefissato.

ANNOTAZIONI:

La commercializzazione nel mercato interno dei materiali forestali di moltiplicazione di determinate specie vegetali è disciplinata dalla direttiva 1999/105/CE. Al fine di agevolare gli scambi di tali materiali e di rispondere alla domanda del mercato, tale direttiva dà al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di materiali forestali di moltiplicazione da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza. In questo contesto è stata emanata la decisione 2008/971/CE, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi.

In seguito ad un esame delle normative sui controlli ufficiali alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione di determinate specie vegetali in una serie di Paesi terzi¹ e delle relative modalità di applicazione, l'UE ha accertato che esse soddisfano le condizioni fissate dalla direttiva 1999/105/CE. In particolare, la decisione 2008/971/CE afferma che le norme vigenti in tali Paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie "identificati alla fonte"² e "selezionati"³, di cui alla direttiva 1999/105/CE, e non anche quelli della categoria "qualificati"⁴. Pertanto, in relazione a tali materiali, la decisione ha stabilito che le relative colture sono da considerarsi equivalenti a quelle prodotte ai sensi della normativa comunitaria, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione.

Successivamente, in base alle nuove informazioni ricevute dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'adozione di un sistema OCSE aggiornato per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, si è stabilito che anche i materiali appartenenti alla categoria "qualificati" devono essere considerati equivalenti. Di conseguenza la proposta di decisione in esame estende anche ai materiali appartenenti a quest'ultima categoria il regime di equivalenza di cui alla decisione 2008/971/CE.

Inoltre, la decisione estende ai materiali di tale categoria anche l'obbligo di fornire informazioni sul fatto che i prodotti siano o non siano stati geneticamente modificati. Tali informazioni sono destinate ad agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati.

10 luglio 2012

A cura di Francesco Peca

Ufficio di Segreteria della Commissione Politiche dell'Unione europea

¹ Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d'America.

² Materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza.

³ Materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello della popolazione.

⁴ Materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 1999/105/CE. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli.